

# Uno Statuto per promuovere i diritti dei lavoratori

**di Andrea Olivero**

## **La dignità della persona che lavora**

L'azione sociale e la proposta politica delle Acli traggono alimento e ispirazione dallo studio e dalla traduzione concreta degli orientamenti contenuti nella Dottrina Sociale della Chiesa. La nostra *mission* non può essere compresa in maniera appropriata senza questi riferimenti di fondo da cui traggiamo la convinzione che le grandi trasformazioni del mondo del lavoro possono essere orientate verso l'autentico progresso, umano e sociale, se vengono guidate da una cultura del lavoro di tipo personalista e solidarista. In questa prospettiva è fondamentale il riferimento al concetto di *dignità dell'uomo e del lavoro*<sup>1</sup> nella convinzione che i diritti possono essere rispettati, tutelati e promossi solo se si fa riferimento a visioni, atteggiamenti etici, scelte che siano in sintonia con la verità integrale sull'uomo, sulla storia, sulla stessa esperienza del lavoro<sup>2</sup>.

In questa sede voglio far riferimento, in particolare, all'ultima enciclica di Benedetto XVI, la *Caritas in Veritate*, dove il concetto di dignità del lavoro viene richiamato, all'interno di una vasta riflessione sull'economia e sulla sua possibile "civilizzazione", in diversi punti. Al n. 63, il Papa sottolinea come la parola "decente" applicata al lavoro stia ad indicare «un lavoro che, in ogni società, sia l'espressione della dignità essenziale di ogni uomo e di ogni donna: un lavoro scelto liberamente, che associ efficacemente i lavoratori, uomini e donne, allo sviluppo della loro comunità; un lavoro che, in questo modo, permetta ai lavoratori di essere rispettati al di fuori di ogni discriminazione; un lavoro che consenta di soddisfare le necessità delle famiglie e di scolarizzare i figli, senza che questi siano costretti essi stessi a

— **Andrea Olivero** *Presidente nazionale Acli*



**FOCUS**

lavorare; un lavoro che permetta ai lavoratori di organizzarsi liberamente e di far sentire la loro voce; un lavoro che lasci uno spazio sufficiente per ritrovare le proprie radici a livello personale, familiare e spirituale; un lavoro che assicuri ai lavoratori giunti alla pensione una condizione dignitosa». Come si vede, siamo ben lontani da una “decenza” intesa in senso minimalistico e riduttivistico.

Al n. 32 si sottolinea come «la dignità della persona e le esigenze della giustizia richiedono che, soprattutto oggi, le scelte economiche non facciano aumentare in modo eccessivo e moralmente inaccettabile le differenze di ricchezza e che si continui a perseguire quale priorità l’obiettivo dell’accesso al lavoro o del suo mantenimento, per tutti». E sempre al n. 63, Benedetto XVI sviluppa il tema della dignità del lavoro connettendolo di nuovo alla questione della giustizia con un riferimento esplicito al tema della povertà, affermando che: «I poveri in molti casi sono il risultato della violazione della dignità del lavoro umano, sia perché ne vengono limitate le possibilità (disoccupazione, sotto-occupazione), sia perché vengono svalutati i diritti che da esso scaturiscono, specialmente il diritto al giusto salario, alla sicurezza della persona del lavoratore e della sua famiglia».

Questi brevi riferimenti alla *Caritas in Veritate* mostrano tutta la ricchezza e la pregnanza del concetto di dignità del lavoro che rappresenta da anni la bussola che orienta l’impegno associativo e le proposte delle Acli sui temi del lavoro. Per noi il lavoro è un’espressione essenziale della persona: ogni forma di materialismo ed economicismo che tenda a ridurlo a puro strumento di produzione, a semplice forza-lavoro, insomma a merce, mettendo al centro il solo valore economico, ne snatura l’essenza privandolo del suo contenuto più nobile e compiutamente umano.

Per riconoscere ed attribuire dignità ad ogni persona che lavora è necessario salvaguardare da un lato i diritti già acquisiti e riconosciuti e dall’altro ampliare e promuovere una serie di diritti e tutele di cui molti lavoratori oggi sono privi. Questa è la logica che orienta la nostra proposta di “Statuto dei lavori”.

## **I diritti sanciti dallo Statuto dei lavoratori**

La legge 300 del 1970 ha avuto un’enorme importanza nell’affermazione dei principi fondamentali della Costituzione in materia di lavoro. In questi quarant’anni lo Statuto si è mostrato uno strumento efficace per la tutela dei diritti fondamentali dei lavoratori occupati e per la valorizzazione dell’attività sindacale. In particolare l’art. 14 tutela l’attività dei membri delle rappresentanze sindacali aziendali, delle commissioni interne, dei delegati,

nonché i loro organismi di raccordo e soprattutto quei comitati dei delegati e quei consigli di fabbrica, composti prevalentemente da delegati eletti in assemblea di gruppo omogeneo.

La legge 300, nella struttura e nella filosofia che la sorreggono, ha costituito *de jure* un argine ad un uso distorto delle innovazioni tecnico-organizzative teso a marginalizzare i lavoratori fino ad estrometterli dai processi produttivi.

Negli anni Settanta si sviluppa all'interno delle fabbriche un movimento di partecipazione iniziato già negli anni Venti, a Torino, con i consigli di fabbrica, che viene denominato democrazia consiliare - che Giugni definisce come esperienza di democrazia industriale<sup>3</sup> - che ha trovato in questa legge 300 una sponda giuridica di stimolo e difesa. Il risultato fu un movimento di democrazia politica che ha attraversato il Paese, con la formazione di una leva di quadri ed un'alta coscienza civile e democratica capace di arricchire la cultura e la società italiana. Possiamo a buon diritto affermare, non solo in linea di principio ma anche in forza di questa esperienza storica, che il grado di democrazia sui luoghi di lavoro, il grado di dignità che l'uomo che lavora raggiunge, segnano in maniera incontrovertibile la democrazia sostanziale di un Paese.

Negli anni Ottanta e Novanta lo Statuto ha mantenuto la sua funzione di garanzia non soltanto dei lavoratori occupati, ma anche dei lavoratori disoccupati, con forme d'incentivazione dell'occupazione e di sostegno alla produzione che trovavano nella legge 300 un punto di riferimento, anche per quanto riguarda gli ammortizzatori sociali. Se alcune norme dello Statuto sono state interpretate in maniera più elastica, come l'art. 13 in materia di mutamento delle mansioni, altre hanno mantenuto tutta la loro efficacia, come l'art. 18 che, nonostante la scarsa effettività della reintegra, ha resistito a diverse ipotesi di riforma, assumendo il valore di norma base per il riconoscimento di tutti gli altri diritti dei lavoratori, dalla retribuzione sufficiente alla parità di trattamento, contro ogni discriminazione, fino ai diritti sindacali.

Le trasformazioni che hanno interessato il mondo del lavoro sul finire degli anni Novanta e per il decennio successivo hanno fatto emergere nuove forme di lavoro definite lavori atipici o parasubordinati di cui la legge 300, quando venne approvata, non poteva prevedere lo sviluppo.

Nel 2010 si celebrerà il quarantesimo anniversario dello Statuto dei lavoratori. Sarà un'occasione per riflettere sull'attualità e sul valore dei diritti sanciti da questa legge ma anche sui suoi limiti oggettivi. Purtroppo questa ricorrenza non potrà vedere tra i suoi protagonisti il professor Gino Giu-

gni, una grande riformista, tra i principali ispiratori dello Statuto dei lavoratori<sup>4</sup>, deceduto un mese fa, ricordato in un articolo di Pier Francesco Acquaviva e di Alberto Mattei contenuto in questo numero della rivista.

Mi preme solo sottolineare la necessità di riprendere le sue elaborazioni e analisi per portare a compimento quel processo di rinnovamento del diritto del lavoro iniziato proprio con la legge 300 che, per la prima volta in Italia, introduce diritti importanti come quelli relativi alla libertà sindacale (art. 14 e 15 ed in generale tutto il titolo III), e all'obbligo del datore di lavoro di reintegrare un lavoratore licenziato ingiustamente (art. 18).

In sostanza viene attribuito al sindacato il potere di incidere sulle scelte organizzative dell'imprenditore<sup>5</sup>. Giugni è stato uno dei primi a cogliere i segni di declino del mondo in cui lo Statuto era nato e a teorizzare la necessità di un adattamento ai tempi di tutto il diritto del lavoro, compresa la materia dei licenziamenti. Lo spirito, di libertà, democrazia e di partecipazione che quella legge espresse rimane ancora valido, ma vi è la necessità di un aggiornamento e soprattutto di un ampliamento dei diritti enunciati nello Statuto dei lavoratori, che consenta di estendere le garanzie a tutti coloro (parasubordinati, lavoratori a termine, ecc.) che oggi ne sono esclusi.

## **Verso uno Statuto dei lavori**

La volontà di dare un contributo originale, in termini di pensiero e di azione, a questo processo di ampliamento dei diritti e delle tutele, ha portato le Acli a riprendere, approfondire e rilanciare una proposta avanzata sul finire degli anni Novanta da Marco Biagi. Il noto giuslavorista bolognese era convinto della necessità di affrontare la questione dei nuovi lavori dal lato delle tutele (e della loro rimodulazione rispetto a tutti i rapporti di lavoro), piuttosto che da quello delle definizioni formali e dei concetti<sup>6</sup>. L'idea su cui si doveva lavorare, secondo il professore, era quella di predisporre un nucleo essenziale e limitato di norme e di principi inderogabili comuni a tutti i rapporti negoziali che hanno per contenuto il lavoro. Questo progetto non fu mai portato a termine e la legge 30, denominata impropriamente legge Biagi, non sembra aver introdotto nessuna importante innovazione sul piano del diritto del lavoro interessandosi prevalentemente di riformare alcune delle forme contrattuali che regolavano i rapporti di lavoro.

In questi ultimi anni - e particolarmente oggi in uno scenario dominato da una crisi che genera una crescente incertezza - la realtà del mercato del lavoro italiano divenuta ancora più complessa e frammentata manifesta una dinamica che sta accentuando la forbice territoriale (Nord - Sud) e quella

sociale tra da garantiti e non garantiti. In un panorama di questo tipo crediamo che il diritto del lavoro sia chiamato, urgentemente, ad individuare quali diritti dei lavoratori sono oggi inalienabili e quali possono essere oggetto di contrattazione, per comprendere quale nuova concezione dei contratti di lavoro e quali tutele debbano essere messi in campo a livello, nazionale, europeo e internazionale. La proposta delle Acli, sintetizzata dallo slogan scelto per la campagna *Verso uno Statuto dei lavori. Più diritti e tutele per tutti* - iniziata il 7 ottobre 2009 e che si concluderà il 13 febbraio - si muove quindi in questo orizzonte cercando di individuare e promuovere diritti che riteniamo inalienabili per ogni lavoratore: il diritto, per i lavoratori precari, di vedere garantite le stesse tutele di cui godono i lavoratori stabili, attraverso l'adozione di un'unica disciplina dei contratti di lavoro; il diritto ad un salario e ad una pensione dignitosa adeguati al costo della vita; il diritto alla salute e alla sicurezza nei luoghi di lavoro; il diritto alla formazione permanente; il diritto alla conciliazione tra tempi di vita e di lavoro; il diritto alla partecipazione dei lavoratori alla vita aziendale<sup>7</sup>.

In sintesi, lo Statuto dei lavori che propongono le Acli vuole promuovere una serie di diritti fondamentali per tutti i lavori e per tutti i lavoratori in continuità e non in alternativa - per questo parliamo di Statuto - con i diritti sanciti dalla legge 300 del 1970, e soprattutto in coerenza con le trasformazioni sociali che hanno mutato il nostro mondo, ma non le ragioni ideali che ci spingono alla tutela dei più deboli.

---

#### note

<sup>1</sup> Cfr. Giovanni Paolo II, *Laborem exercens*, n. 9, 14; Giovanni Paolo II, *Centesimus Annus* n. 31.

<sup>2</sup> Cfr. Acli, *Verso uno Statuto dei lavori*, Roma ottobre 2009, p. 24.

<sup>3</sup> Cfr. Giugni G., *La lunga marcia della concertazione*, Il Mulino, Bologna 2003.

<sup>4</sup> Cfr. Gino Giugni, *La memoria di un riformista*, a cura di Andrea Ricciardi, il Mulino, Bologna 2007.

<sup>5</sup> Cfr. Ivi, p. 25.

<sup>6</sup> Cfr. Biagi M., *Le ragioni in favore di uno "statuto dei nuovi lavori"*, in *Impresa & Stato*, n. 46, 1998, pp. 41-43.

<sup>7</sup> Cfr. Acli, *Verso uno Statuto dei lavori*, Roma ottobre 2009.

